

Incarto n.
49.2024.39

Lugano,
13 novembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Procuratore pubblico MAG, _____

richiamati l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e l'art. 30 del Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM);

letti ed esaminati gli atti

ritenuto che

con esposto del 22 agosto 2024 l'associazione SE1, rappresentata dai copresidenti SE2 e SE3 e dal direttore esecutivo SE4, ha segnalato al Consiglio della magistratura il *"comportamento a nostro avviso non professionale e comunque contrario al diritto, alle prassi amministrative nonché al principio di buona fede"* del Procuratore pubblico MAG. In particolare i rappresentanti dell'associazione riportano di aver presentato il 26 giugno 2024 una denuncia penale nei confronti del dr. med. X per istigazione ai sensi dell'art. 24 CP, accusandolo di aver *"istigato le persone frequentanti le strutture sanitarie e socio-sanitarie ed il personale di dette strutture a coprirsi il volto, reato previsto dall'art. 10a lit. a) della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, dell'art. 9A della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, dell'art. 2 della Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici e dell'art. 2 lit. i) della Legge sull'ordine pubblico (LORP)"* nel periodo tra marzo 2022, fino alla *"revoca della "situazione particolare"* causata dalla Covid-19 ed il rientro nella *"situazione normale"*. Con decisione del 26 luglio 2024 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere. La segnalante critica il magistrato per avere nella sua decisione ripreso solo parzialmente un estratto dottrinale, concludendo per una *"verosimile superficialità del Procuratore Pubblico MAG nella lettura della nostra denuncia e la scarsa attenzione verso il testo"*. Sulla scorta di questa asserita mancanza, i rappresentanti della segnalante lamentano *"una sensazione di comportamento superficiale, tendenzioso ed ingannevole, tendente a sviare dalla vera sostanza della legge e della giurisprudenza; comportamento inaccettabile se tenuto da*

un Procuratore Pubblico, con risvolti negativi anche per l'immagine della Magistratura";

il Procuratore pubblico ha fornito, su richiesta, copia del decreto di non luogo a procedere del 18 luglio 2024, documento non compreso dalla segnalante nel suo esposto;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

nella fattispecie, dalla formulazione del decreto del magistrato la segnalante conclude che egli abbia trattato con superficialità la denuncia trascurando parte del testo dottrinale che, a mente sua, avrebbe dovuto portare il magistrato a concludere per l'esistenza dei presupposti del reato penale.

concretamente nella sua decisione il Procuratore pubblico osserva che *"dal vostro esposto non rilevo tuttavia gli estremi per l'apertura di un procedimento penale. Le diverse questioni sollevate, riferite alla legalità delle direttive e raccomandazioni emanate dall'Ufficio del Medico Cantonale nell'ambito della pandemia di COVID-19, non sono in effetti di competenza del Ministero pubblico. Non spetta infatti all'autorità penale esaminare fondatezza, correttezza/conformità o legittimità delle predette disposizioni, né tantomeno esprimersi a riguardo. Dalla lettura dell'esposto non emergono d'altra parte fatti di rilevanza*

penale. L'ipotesi di istigazioni non può nemmeno entrare in considerazione segnatamente già solo tenuto conto del fatto che i limiti dell'istigazione vengono superati quando la cerchia dei potenziali autori diretti è indefinita (CR CP I-Sträuli, art. 24 N 5)". In sintesi, così facendo, il magistrato ha dapprima evidenziato l'incompetenza del Ministero pubblico nel valutare le varie disposizioni e raccomandazioni emanate nel periodo pandemico, per poi decidere che non vi fossero gli estremi per procedere nei confronti di X per il reato ipotizzato dalla denunciante;

contrariamente a quanto sostenuto dalla segnalante, il magistrato non ha fatto riferimento in modo *"parziale ed ambiguo, alla giurisprudenza (recte: dottrina)"*. Egli ha esposto la sua valutazione giuridica, evidentemente sulla base delle sue conoscenze e competenze, facendo riferimento in modo chiaro e inequivocabile a un parere dottrinale. A ben vedere è ben chiaro dalla formulazione utilizzata dal magistrato che la *"cerchia dei potenziali autori"* è solo uno degli elementi che lo ha portato a decidere che non fossero date le condizioni del reato ipotizzato (cfr. *"L'ipotesi di istigazione non può nemmeno entrare in considerazione segnatamente già solo (sottolineatura del redattore) tenuto conto del fatto che i limiti dell'istigazione vengono superati quando la cerchia dei potenziali autori diretti è indefinita (CR CP I-Sträuli, art. 24 N 5)"*). Qualora la segnalante avesse ritenuto che il magistrato avesse male interpretato la dottrina o commesso un errore nella valutazione giuridica della fattispecie, avrebbe dovuto adire la competente autorità superiore per una valutazione di merito, che sfugge alle competenze del Consiglio della magistratura;

di conseguenza, non vi sono elementi che permettono di concludere per un comportamento del magistrato che costituisca un illecito disciplinare. Non vi è spazio per l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Procuratore pubblico MAG. I fatti dalla segnalante descritti non vanno oltre, appunto, gli aspetti di merito e procedurali della denuncia presentata dall'associazione, e non forniscono alcun elemento ulteriore che possa consentire di solo ipotizzare la possibilità di una lesione da parte del magistrato dei suoi doveri professionali o della dignità della magistratura;

alla segnalazione dell'associazione SE1, manifestamente infondata, non può in definitiva essere dato alcun seguito;

di transenna va infine osservato come l'art. 4 della Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici preveda, tra i motivi per non applicare il divieto di dissimulazione, anche quelli di salute, sicché raccomandare di indossare le mascherine in strutture sanitarie e socio sanitarie, ove notoriamente si trovano anche persone fragili, costituisce un invito ad adottare misure minime di protezione a loro tutela e non di certo l'istigazione alla commissione di un (inesistente) reato penale. Ossia un gesto finanche perfettamente in linea con uno degli scopi della segnalante: il "rispetto di ogni forma di vita", che comprende anche quello della vita umana.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 ss, in particolare l'art. 88 LOG, nonché ogni altra norma applicabile,

decide:

1. Alla segnalazione del 22 agosto 2024 dell'associazione SE1 nei confronti del Procuratore pubblico MAG non è dato seguito.
2. L'incarto è stralciato dai ruoli.
3. La segnalante è resa attenta sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ La segnalante è tuttavia avvertita che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Intimazione:
 - alla segnalante;

Comunicazione al magistrato interessato.

Il presidente del
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani